PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

DECRETO PRESIDENZIALE

_____

n. 254 del 15/12/2023

Oggetto: COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA DENOMINATO "AREA M - P5" CON EFFETTO DI POC STRALCIO RELATIVO AI SENSI DELL'ART. 34 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA LR 24/17.

IL PRESIDENTE

VISTE:

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Circolare n. 179478 del 14.3.2018;

RICHIAMATA la D.G.R. n.1956 del 22.11.2021, relativa all'approvazione dell'"*Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 49, della L.R. n. 24 del 2017, in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto dagli articoli 3 e 4 della medesima L.R. n. 24 del 2017*";

l'art. 4 c. 4 della L.R. 24/2017 e s.m. il quale dispone che, fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine del 31/12/2021 (primo periodo transitorio) possono essere adottati tra gli altri i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art. 31 L.R. 20/2000 e s.m., così come i cosiddetti POC "stralcio" relativi agli insediamenti privati previsti dal PSC, come dettagliato dalle Prime indicazioni applicative della nuova Legge Urbanistica (L.R. 24/2017), disposte dalla Circolare PG/2018/0179478 del 14/03/2018;

PREMESSO che il Comune di San Secondo Parmense è dotato di un P.S.C. P.O.C - R.U.E. approvato con delibera di C.C. n. 82 del 20.12.2004, ottenuto attraverso la traduzione del vecchio

copia informatica per consultazione

PRG ai sensi del comma 5 dell'art.43 della L.R. 20/2000;
che lo stesso Comune ha trasmesso con nota PEC n.13172/2021, pervenuta a protocollo PEC n. 4937/2022, il PUA denominato "AREA Ex M (già P5)" avente effetti di POC stralcio ai sensi dell'art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000, comunicando altresì il deposito degli elaborati di piano in data 16.02.2022 all'Albo Pretorio comunale e la contestuale pubblicazione sul BURERT n.40 del 16.02.2022;

che tale PUA risulta adottato con Del. di C.C. n.50 del 30.12.2021;

CONSTATATO che la Provincia con nota PEC n. 6758 del 11.3.2022 ha rappresento che il PUA denominato "Area M", seppur conforme alla variante di PSC denominata "Variante III 2021", adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30.12.2021, risultava in contrasto con il PSC vigente e che, per tale ragione, non era possibile procedere alla formulazione delle osservazioni sul PUA in quanto risultava necessario attendere l'approvazione della suddetta variante al PSC, comunicando in tal senso la sospensione del procedimento e precisando che la decorrenza dei termini sarebbe ripresa successivamente all'approvazione della variante di PSC;

PRESO ATTO che con Decreto del Presidente n. 203 del 26.10.2023 è stata espressa l'intesa sulla Variante al PSC del Comune di San Secondo Parmense adottata con delibera di C.C. n. 47 del 30.12.2021 e controdedotta con delibera di C.C. n. 27 del 17.07.2023 , ai sensi dell'art. 32 della L.R. 20/2000 e dell'art. 4 della L.R. 24/2017;

che nel medesimo atto è stato formulato parere motivato favorevole sulla ValSAT della variante al PSC ai sensi dell'art.15, del D.Lgs. n.152/06 e dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000 e smi, nel rispetto di specifiche prescrizioni derivanti dall'analisi degli enti competenti in materia ambientale;

che il Comune, con nota PEC del 9.12.2023, pervenuta a protocollo PEC n. 34703 dell'11.12.2023, ha provveduto in particolare alla trasmissione dei seguenti pareri:

- *parere favorevole di ARPAE con prescrizioni (Rif. Arpae 65116/2023 del 31/05/2023 Sinadoc 21542/2023);*
- *parere favorevole di AUSL con prescrizioni Prot. n.43152 del 22.6.2023;*
- *parere favorevole del Consorzio di Bonifica P.se Prot. n.11710 del 6.12.2023;*

che il Comune, con Delibera di C.C. n.40 del 06.12.2023, ha provveduto all'approvazione della "Variante III 2021" al PSC, trasmessa con nota PEC n.35212 del 14.12.23;

che non risultano trasmesse specifiche osservazioni in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale della proposta di piano avanzata;

CONSTATATO che l'area del Piano in oggetto è suddivisa in due parti dalla Strada Provinciale n.10, e confina a Nord con via Trentino Alto Adige e l'Isola Ecologica Comunale, a Sud con aree a verde privato, a Est con il Canale Tarimorti e verde privato mentre a Ovest sempre con verde privato e il Cimitero del Capoluogo, ed ubicata appena fuori dal centro del comune di San Secondo Parmense (PR);

che in particolare, il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area M (già P5)", riguarda un insediamento posto sulla provinciale SP10 a sud del cimitero comunale, rivisitato rispetto agli usi previsti nell'ultima variante di PSC, infatti precedentemente era a carattere commerciale mentre ora concorre al consolidamento del tessuto residenziale del Capoluogo;

L'intervento consiste nella realizzazione di un comparto residenziale a bassa densità a sud della SP10, composto da strutture di dimensioni contenute (da monofamiliari a quadrifamiliari), per un totale di 21 edifici con accesso mediante attraversamento del Cavo ramo, a seguito di specifico assenso da parte degli enti competenti; in questa porzione dell'ambito il progetto concentra i par-

copia informatica per consultazione

cheggi pubblici e prevede una fascia di verde pubblico lungo Canale Tarimorti mentre la porzione di area posta a nord della SP10, invece, è destinata a verde pubblico attrezzato e nello specifico a parco con progetto predisposto dall'Amministrazione Comunale o assunto dalla stessa su proposta privata; il PUA infine prevede la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra via Olimpia/via Milano e quella esistente lungo la str. del Porto;

il PUA riporta una descrizione dettagliata delle linee fognarie per acque nere al servizio degli edifici e il dettaglio di un nuovo collegamento fognario in direzione del capoluogo di San Secondo Parmense, delineando così le opere necessarie al collettamento dei reflui verso la pubblica fognatura; la realizzazione di tali infrastrutture in sede di opere di urbanizzazione costituisce precondizione alla realizzazione degli edifici;

che il Comune, in sede di adozione del PUA e approvazione della stessa "Variante III 2021" al PSC, ha verificato come lo stato di attuazione delle previsioni residenziali, a seguito di una pressoché completa attuazione delle stesse, manifesta una insufficiente risposta alle esigenze abitative che verosimilmente si manifesteranno nei prossimi anni;

che in tal senso la "Variante III 2021" al PSC, approvata con con Delibera di C.C. n.40 del 06.12.2023, ha proposto una modifica degli usi ammessi all'interno dell'area di intervento (inizialmente di tipo commerciale), verso usi che possano completare il sistema insediativo residenziale, dichiarando che lo stesso intervento risulta caratterizzato da elementi di rilevante interesse pubblico, relativi:

- al considerevole rafforzamento del sistema delle aree a verde pubblico;
- alla diminuzione del rischio idraulico del capoluogo, legato al Cavo Ramo attraverso una laminazione sia, in parte, di supporto al comparto, sia legata alla messa in sicurezza della restante parte del tessuto circostante;

che il PSC inserisce l'area in un ambito per nuovi insediamenti a prescrizione normativa specifica per la quale in particolare è previsto:

- volume massimo consentito pari a mc 18.000, di cui mc 300 di cessione per edilizia pubblica;
- aree per attrezzature e spazi pubblici, secondo le specifiche previsioni del POC e comunque non inferiori a mq 95.000, per dotazioni territoriali (aree a verde pubblico) e dotazioni ecologico-ambientali (aree per la riduzione del rischio idraulico), al netto delle aree già pubbliche e per quelle destinate a viabilità e parcheggi;

che il POC-RUE all'art. 19 "Zone residenziali di espansione a prescrizione normativa specifica" elenca i parametri, le prescrizioni specifiche e le condizioni finalizzate alla sostenibilità ambientale del PUA;

che il Volume abitativo massimo consentito dal PUA risulta di 18.000 mc e le dotazioni territoriali minime richieste risultano essere di:

- Verde Pubblico: Volume max x (mq. 4/mc. 100);
- Parcheggi Pubblici: Su x 0,1 mq. / mq;
- Parcheggi Privati: Su x 0,3 mq. / mq;
- Altezza massima consentita risulta essere di 9,00 (m), la distanza minima degli edifici di 10,00 m, la distanza minima dai confini di 5,00 m e distanza minima dalle strade di 5,00 dalle strade di categoria D e di 20,00 m dalle strade di categoria C e B;
- area di cessione per edilizia pubblica pari a mq 1262 mq con una S.U. di 480,00 mq (R.02 Relazione Tecnica)

che a corredo del PUA in esame è stata elaborata specifica ValSAT, evidenziando in particolare un giudizio positivo di sostenibilità, precisando quanto segue per le diverse matrici di seguito evidenziate:

- *campi elettromagnetici. Si consiglia l'ubicazione delle aree e degli edifici destinati alla presenza di persone per tempi superiori a 4 ore alle distanze maggiori dagli elettrodotti di MT*

copia informatica per consultazione

di alimentazione e dalle cabine di trasformazione (anche su palo) eventualmente necessarie, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione di nuovi tracciati a MT-BT o per la modifica di quelli esistenti, tali per cui sia possibile raggiungere l'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla entro 4 metri di distanza dalla linea, di privilegiare la scelta dell'interramento della linea o altra soluzione tecnica che ne garantisca la medesima efficacia pur in presenza di cavi aerei, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per la realizzazione dell'alimentazione delle utenze degli edifici che verranno realizzati, la presentazione di specifici studi di compatibilità elettromagnetica che certifichi la compatibilità dell'intervento con i limiti normativi vigenti;

- *acque superficiali. Si rimanda alla relazione idraulica dove sono inseriti gli elementi di mitigazione quale l'utilizzo di vasche di espansione;*

CONSIDERATO che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, e che pur abrogando la L.R. 20/2000, agli artt. 3 e 4 dispone che la conclusione dei procedimenti in corso e l'attuazione degli strumenti urbanistici vigenti avvenga secondo la procedura previgente della stessa L.R. 20/2000;

che in particolare ai sensi del citato art. 4, 4° comma della L.R. 24/2017, nonché la circolare regionale n.179478 del 14.3.2018, che detta le prime indicazioni applicative della citata L.R. 24/2017, gli strumenti urbanistici vigenti possono essere attuati anche attraverso l'adozione di PUA e Varianti al PUA, o la loro conclusione secondo le procedure della L.R. 20/2000 artt. 31 e 35;

che nel merito della rivisitazione in chiave residenziale dell'area P5, che precedentemente era a carattere commerciale, la Provincia in sede di riserve e approvazione della "Variante III 2021" al PSC (D.P. n.145 del 23.06.2022 e n.203 del 26.10.2023, evidenziava:

- il rilievo avanzato circa la proposta di conversione dell'area P5 (area commerciale) in ambito M (mix urbano ove è ammessa la residenza), connesso al comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24/2017 "Contenimento del consumo di suolo" che prevede che il consumo di suolo non sia consentito per nuove edificazioni residenziali se non per attivare interventi di riuso e di rigenerazione di parti del territorio urbanizzato a prevalente destinazione residenziale e per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale;
- che l'ambito M (ex ambito P5) e il nuovo ambito P10, non risultano coerenti con i commi 2 e 3 dell'art. 32 della LUR "Perimetro del Territorio Urbanizzato", che prevedono che i nuovi insediamenti al di fuori del Territorio Urbanizzato non possano accrescere la dispersione insediativa e che le nuove soluzioni localizzative debbano essere contigue ad insediamenti esistenti così come disposto dal comma 4 dell'art. 5 della nuova LUR, cosa che non risulta dalla cartografia presentata per i suddetti ambiti;

che il Comune con successiva deliberazione di C.C. n. 27 del 17.07.2023 controdeduceva alle riserve della Provincia specificando in particolare che:

- per quanto attiene il rilievo relativo all'area M circa l'incongruenza della scelta con il comma 3 dell'art. 5 della L.R. 24/2017, il Comune ha osservato che l'assunto di tale comma sia da ricondurre allo spirito della LUR circa il contenimento del consumo di suolo ed alla limitazione di utilizzo di territorio rurale non pianificato dagli strumenti urbanistici, mentre la variante in oggetto attiene ad un'area in cui è già prevista una trasformazione seppur per usi terziari;
- per quanto riguarda l'osservazione che i nuovi insediamenti al di fuori del Territorio Urbanizzato non possano accrescere la dispersione insediatava, la controdeduzione risponde che le scelte effettuate sono ritenute coerenti con la LUR sia per quanto attiene le scelte localizzative delle aree proposte sia per gli obiettivi individuati per quelle previsioni;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, preso atto dei pareri favorevoli di ARPAER
e AUSL, riteneva di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. 20/2000 e smi, sulla "Variante III 2021"

copia informatica per consultazione

al PSC, fermo restando quanto di seguito riportato:

- in relazione alla necessità di approfondimento delle dinamiche demografiche, evidenziata nelle osservazioni presentate, si ricorda al Comune di prendere in considerazione, per le opportune valutazioni delle proposte, i dati già trasmessi dallo Scrivente Servizio (Elaborazioni Ufficio di statistica Provincia di Parma su dati ISTAT) con nota Prot. n. 29556/2023 dove, oltre ad una rappresentazione grafica delle fragilità demografiche e sociali del territori, viene illustrata la variazione percentuale della popolazione residente in ambito demografico (1.1.2017 - 31.12.2021), il saldo naturale medio annuo 2017-2021 rispetto alla popolazione media e il ricambio percentuale della popolazione straniera 2017- 2021 in ambito sociale; dati che dimostrano la solidità positiva dei diversi trend riguardanti il Comune di San Secondo;
- in merito alle previsioni presso l'area P5, si prende atto dell'importante area di cessione di 95.000 mq a destinazione verde pubblico e dotazioni territoriali posta ad est del cimitero di San Secondo Parmense, per la quale il Comune dovrà prevedere e attuare una specifica integrazione della destinazione a verde pubblico coniugata con l'obiettivo di potenziamento dei servizi ecosistemici e le mitigazioni di carattere idraulico, necessità rappresentata anche nei contenuti delle osservazioni pervenute e nei contributi di ARPAER;
- in sede di convenzione attuativa degli interventi previsti, dovranno essere previste, in coerenza con i rilievi emersi in sede di conferenza di pianificazione e fase di partecipazione, opportune compensazioni a favore della mobilità dolce per l'accessibilità e connessione delle previsioni con il centro urbano consolidato, quale incremento alla qualità delle dinamiche della "città pubblica";
- in sede di approvazione di variante dovrà essere esplicitato il richiamo del piano di monitoraggio della ValSAT del PSC vigente quale strumento di monitoraggio dell'attuazione delle stesse previsioni, o in alternativa prevedere un nuovo piano in sede attuativa calibrato sulle fragilità emerse nelle valutazioni dei successivi livelli di pianificazione;

che l'istruttoria del Servizio Pianificazione territoriale, pur non rilevando contrasti con la pianificazione strutturale comunale e gli obiettivi di tutela della pianificazione sovraordinata, ha evidenziato la necessità di alcuni perfezionamenti rispetto ai quali il Comune, in fase approvativa, dovrà produrre adeguate integrazioni e nello specifico che per il PUA in oggetto è prevista l'esecuzione entro 10 (dieci) anni. A tal riguardo si rileva tuttavia, ai sensi dell'art. 4 della LR 24/2017, la necessità del rispetto del principio di immediata attuazione degli interventi. La stipula della convenzione deve prevedere "termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi" (art. 4, c.5, secondo periodo). Tali titoli abilitativi devono riguardare sia le opere di urbanizzazione che gli interventi privati. Tali concetti sono stati altresì precisati nella circolare regionale di prime indicazioni applicative della LR 24/17 (Prot. n.179478 del 14.03.2018), in cui si afferma che è necessario l'"avvio ed il completamento dei lavori entro tempi certi e quanto più possibile ravvicinati, in ragione della complessità e rilevanza degli interventi da realizzare";

che si è evidenziato un disallineamento tra le prescrizioni di PSC e quelle di PUA, relativamente alla superficie per dotazioni territoriali (aree a verde pubblico) e dotazioni ecologico-ambientali (aree per la riduzione del rischio idraulico) che il PSC prescrive in misura non inferiore a 95.000,00 mq al netto delle aree già pubbliche e per quelle destinate a viabilità e parcheggi e che nel progetto di PUA, invece risulta di dimensioni minori;

che la previsione di PUA relativa all'intersezione della viabilità di comparto con la viabilità di rango territoriale, con specifico riferimento alla rotatoria sulla S.P. 10, prima del rilascio del relativo titolo edilizio, dovrà essere valutato e autorizzato dal Servizio Viabilità dello scrivente Ente;

che ARPAER ha espresso parere di competenza favorevole con le seguenti prescrizioni:

- in merito al comparto residenziale proposto per l'"Area M", in sede di revisione della Zonizzazione acustica comunale, ai sensi della DGR 2053/01, sarà necessario modificare la classificazione acustica per la parte di comparto residenziale esterna alla fascia di rispetto

copia informatica per consultazione

stradale, introducendo ad es. una Classe III, maggiormente compatibile con la residenza e con il contesto circostante;

che AUSL ha espresso parere di competenza favorevole, fermo restando quanto segue:

- si ricorda la necessità di indicare il reimpiego delle acque meteoriche al fine di risparmiare la risorsa idrica e non gravare sulla rete di smaltimento;
- dovranno essere individuati parcheggi riservati ai veicoli di persone disabili, di larghezza non inferiore a m. 3.20, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50 posti auto;
- i marciapiedi dovranno avere una larghezza minima di m. 1.50 e dovranno essere raccordati in modo da poter essere usufruibili anche da persone portatrici di handicap motorio, in particolare gli attraversamenti dovranno essere realizzati con le stesse caratteristiche dei passi carrai, così da consentire la rotazione in piano della sedia a ruote; i cambi di quota dovranno essere segnalati a mezzo di una fascia zigrinata per tutta la larghezza del marciapiede, in modo da essere percepiti anche da non vedenti / ipovedenti;
- l'illuminazione dovrà essere tale da garantire buoni livelli di illuminamento ed impedire fenomeni di abbagliamento;
- dovrà essere garantito il rispetto di quanto disposto dal DM 26/03/1991, allegato II p. 3 A 6 nel caso di incroci tra condotte fognarie e acquedottistiche;

che nel merito degli aspetti idraulici il Consorzio di Bonifica P.se con nota PEC Prot. n.11710 del 6.12.2023 ha espresso parere di competenza favorevole, evidenziando in particolare quanto segue:

- per l'area sud a destinazione residenziale con superficie complessiva di 43.853 mq destinata ad accogliere edifici ad uso residenziale, nuove viabilità, parcheggi e aree verdi private, l'invarianza idraulica è garantita mediante una laminazione per TR=100 anni costituita da una vasca interrata di volume pari a 2.600 mq con svuotamento garantito mediante impianto di sollevamento;
- per l'area nord, destinata a parco pubblico con superficie complessiva di 81.097 mq destinata a parco pubblico, in cui un'area di circa 20'000 m^2, a fianco del canale consortile Tari Morti, sarà destinata a laminazione del canale durante gli eventi di piena;
- l'intervento oggetto di parere, prevede anche un nuovo attraversamento stradale sul canale Tari Morti, finalizzato a garantire l'accesso tra via Partigiani d'Italia e la futura area residenziale. Tale manufatto è costituito da un ponte a luce unica con le spalle al di fuori della sezione idraulica del canale e l'intradosso dell'impalcato ad una quota di sicurezza, che comunque dovrà essere definito con precisione a valle di verifiche idrauliche da sviluppare nella successiva fase progettuale;

e prescrivendo per la successiva fase progettuale, prima del rilascio del Permesso di costruire:

- l'ingegnerizzazione dell'area di espansione della piena del canale Tari Morti, individuata a fianco del canale nell'area destinata a parco pubblico, dovrà essere necessariamente concordata in ogni dettaglio con l'Ente scrivente;
- la soluzione prevista in progetto per il nuovo attraversamento stradale sul canale Tarimorti, finalizzato a garantire l'accesso tra via Partigiani d'Italia e la futura area residenziale, risulta condivisibile, a patto di rimandare alla successiva fase progettuale, opportune verifiche idrauliche tali da confermare la quota dell'intradosso dell'impalcato stradale. Il rivestimento spondale, previsto in progetto, dovrà essere previsto anche sul fondo del canale e sulle sponde fino a - 0.50m dal ciglio spondale superiore e per uno sviluppo complessivo di 20 m. I massi dovranno avere una pezzatura adeguata e posati a faccia piana, eventualmente intasati in cls;
- lo scarico delle acque nere in pubblica fognatura, risulta certamente la soluzione preferibile in quanto non esiste la possibilità di recapito nel reticolo consortile;
- nell'area urbanizzata su cui insiste il PUA oggetto di parere, il Comune di San Secondo Parmense dovrà garantire la realizzazione dell'area di espansione della piena del canale

copia informatica per consultazione

Tari Morti, per una superficie di circa 20.000 mq, come individuato nella Relazione idraulica di progetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al parere motivato di ValSAT espresso con D.P. n.203 del 26.10.2023 e di quanto sopra riportato in merito agli aspetti idraulici ed acustici e che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del piano, nel rispetto della procedura di cui all'art.35, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione delle stessa variante;

che l'intervento in progetto ricade in un'area classificata a pericolosità idraulica P2 dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), tale condizione implica l'adozione di particolari attenzioni, tra cui il rispetto delle misure indicate dalla D.G.R.1300/2016 e quelle indicate nel Regolamento di Polizia Idraulica Consortile, il quale richiede un innalzamento di almeno 50 cm del piano di progetto rispetto al piano campagna attuale; nel merito, dalla consultazione della documentazione progettuale, non è stata trovata evidenza che le quote del sito d'intervento saranno rialzate rispetto alla configurazione preesistente, rimane comunque onere del progettista, nell'ambito della successiva fase progettuale, dare chiaro riscontro sul rispetto delle misure indicate;

PRESO ATTO dei contenuti delle analisi svolte, si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni di piano avanzate con gli aspetti geologici e sismici del territorio,fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008 e del D.M. 17 gennaio 2018;

ATTESO CHE l'espressione con il presente atto della Provincia attiene in particolare:

- alla formulazione di riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Successivamente il Consiglio Comunale decide in merito alle osservazioni presentate, adegua il piano alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate ed approva il piano (art.34 LR 20/2000 e smi);
- alla formulazione di osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore. Il Comune è tenuto, in sede di approvazione, ad adeguare il piano alle osservazioni formulate ovvero ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate (art.35 LR 20/2000 e smi);
- alla espressione della valutazione della compatibilità delle proposte di piano con gli aspetti geologici e di pericolosità sismica del territorio interessato;
- che l'approvazione del PUA in esame, avente valore di POC stralcio, deve avvenire conseguentemente alla conclusione del procedimento amministrativo della Variante III al PSC approvata con Delibera di C.C. n.40 del 06.12.2023;

SENTITO il Consigliere Delegato Daniele Friggeri;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria

copia informatica per consultazione

ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di formulare le riserve sulla Variante al POC e le osservazioni sul PUA "Area M – P5" del Comune di San Secondo, adottate con Del. di C.C. n.50 del 30.12.2021, ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/17, secondo le motivazioni espresse al precedente CONSIDERATO;

di esprimere ai sensi dell'art.5 della LR 20/2000 e smi e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come modificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sul PUA di iniziativa privata P5 del Comune di San Secondo, nel rispetto delle prescrizioni tecniche su indicate e individuate in sede di Conferenza dei Servizi;

di trasmettere altresì al Comune di San Secondo copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

PROVINCIA
DI PARMA

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - TRASPORTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **4812** /**2023** ad oggetto:

" COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE. FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI SUL PUA DENOMINATO "AREA M - P5" CON EFFETTO DI POC STRALCIO RELATIVO AI SENSI DELL'ART. 34 E 35 DELLA L.R. 20/2000 E DELL'ART. 4 COMMA 4 DELLA LR 24/17. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 15/12/2023

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione